



Comune di  
**Serra San Bruno**  
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione**  
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

**VERBALE N. 3 del 10/02/2023**

**OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267**

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO, alle ore 11,00, nella sede della Prefettura di Vibo Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	X	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

**PREMESSO** che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA- Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;

**CONSIDERATO** che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

**VISTO** il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto "insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione -adempimenti preliminari" con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

**CONSIDERATO** che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;

- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;

**VISTO** il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";


**VISTO** il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ATTESO CHE:**

- questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 del 10/10/2021, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- che con deliberazione n. 6 del 10/12/2021 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10/01/2022;
- è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
- alla data odierna sono pervenute n. 123 istanze per un totale presunto di € 11.280.787,06, comprensivo di istanze pervenute oltre la scadenza e che si presume che continuino a pervenire, anche da parte degli uffici dell'Ente;
- è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 254 del TUEL per l'accertamento dell'ammissibilità alla massa passiva;
- che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che con propria Delibera n. 10 del 28/03/2022 è stata chiesta al Ministero dell'Interno una congrua proroga dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
- Che il Ministero dell'Interno, con nota n. 108282 dell'08/06/2022, ha concesso una proroga di ulteriori 3 mesi a partire dall'08/06/2022, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione;
- che con propria successiva Delibera n. 26 del 14/09/2022 è stata chiesta al Ministero dell'Interno un'ulteriore proroga di 3 mesi dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva attesa l'incompletezza delle procedure istruttorie;
- Che il Ministero dell'interno, con nota n. 180651 del 27/10/2022, ha concesso un'ulteriore proroga di 3 mesi a partire dal 27/10/2022, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione;

**VISTI:**

- L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31 dicembre 2020);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;






2



- L'art. 255, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale, per effetto del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:
  - *“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
  - *2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
  - *3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto — legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*
  - *3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data”.*
- L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
  - *Comma 1 - “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...”;*
  - *Comma 2 - “L'Ente locale dissestato è tenuto.... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;*
  - *Comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,...., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*
  - *Comma 4 - “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 40/50 per cento dei debiti, secondo le disponibilità residue dell'O.S.L., per i quali non è stata accettata la transazione., L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*
  - *Comma 7 - “E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*
- Il titolo VIII, capi II e III del D. Lgs. 267/2000;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;

#### **CONSIDERATI:**

- La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei*



3


*creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";*

• La precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *"...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione..."*;

• Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *"Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo"*, ove si afferma che *"Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se, da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento"*, che, pertanto, la procedura semplificata, per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo prioritario per l'efficace risanamento ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di definizione della procedura di liquidazione e di giusto ristoro dei creditori.

#### **RILEVATO:**

• che questo Organo Straordinario di Liquidazione in adesione ai prefati orientamenti ha intenzione di proporre all'Ente la suddetta procedura;

#### **PRESO ATTO:**

• che lo stesso articolo 258/TUEL, prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta Comunale deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

• che, nel caso in cui la Giunta Comunale non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

• che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

#### **CONSIDERATO:**


• che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha sollecitato più volte, la trasmissione dell'elenco dei residui attivi e passivi ed il relativo trasferimento;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22/06/2022 è stata trasferita la cassa disponibile di competenza dell'O.S.L. unitamente ai residui passivi e attivi maturati alla data del 31/12/2020 e verificati dagli Uffici ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993;

• che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

• che l'art. 258, comma 3, del TUEL, come riportato in precedenza, prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire, transattivamente, le pretese creditorie anche periodicamente;



#### **RIBADITO:**



- che alla data odierna sono in corso di istruttoria numerose istanze, comprensive di istanze pervenute oltre la scadenza e che si presume continuino a pervenirne altre, anche da parte degli uffici dell'Ente;
- che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad euro di **€11.280.787,06** relative a **n. 123** istanze presentate nei termini nonché fuori termine;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compresi i rimborsi ai componenti dell'OSL, spese diverse, spese per il personale dell'Ente, spese per eventuali collaborazioni, spese per recupero crediti, spese per eventuali incarichi legali, ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 500.000,00;
- che la massa passiva, a seguito delle attività istruttorie espletate sino ad oggi è deliberata massimamente in **€ 7.316.508,63** come di seguito indicato:

1	Importo complessivo delle istanze presentate		11.280.787,06
2	Importo complessivo delle istanze presunte escluse (ivi comprese le anticipazioni di liquidità)		- 5.909.587,09
3	Importo complessivo delle istanze ammesse		<b>5.371.200,01</b>
	Importo complessivo di debiti derivanti da sentenze e/o procedure esecutive di creditori non insinuati, comunicati dall'ente		
	Importo complessivo di debiti derivanti da sentenze e/o procedure esecutive da considerare nella massa passiva		
4	Importo complessivo dei residui passivi di cui al riaccertamento dei residui attivi e passivi al netto dei pagamenti effettuati dall'amministrazione	2.779.680,10	
5	Importo complessivo dei residui passivi già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva	- 884.371,48	
6	Importo residui passivi da aggiungere alla massa passiva:		<b>1.895.308,62</b>
	IVA SPLIT PAYMENT IN ATTESA ACCERTAMENTO DEFINITIVO		<b>50.000,00</b>
			-
7	spese per oneri della liquidazione		<b>500.000,00</b>
8	Importo complessivo della MASSA PASSIVA (p.3+p.10+p.13+p14)		<b>7.316.508,63</b>
9	di cui a transazione al 50%		3.408.254,32
10	di cui al 100% oneri della liquidazione		500.000,00
11	FABBISOGNO DELL'O.S.L.		<b>3.908.254,32</b>
12	FONDO DI CASSA TRASFERITO		<b>102.906,94</b>
13	FABBISOGNO EFFETTIVO PROCEDURA SEMPLIFICATA		<b>3.805.245,38</b>

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommatoria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60%


dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che questo O.S.L., a causa dei ritardi da parte dell'Ente, è impossibilitato ad individuare i crediti privilegiati per lavoro dipendente e assimilati;
- che questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, per come introdotto dall'art. 1, comma 457, della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), ritiene che i vincoli di destinazione delle entrate sono solo quelli previsti espressamente dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000 "(omissis) derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"; lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;
- che questo OSL, alla luce della normativa in materia, è dell'avviso che i debiti relativi alla gestione dei fondi a destinazione vincolata non siano suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della procedura semplificata di cui al citato art. 258 TUEL, in quanto i finanziamenti delle opere in questione, provenienti da altre amministrazioni, vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento delle stesse ai fornitori che hanno realizzato l'opera, la fornitura e/o il servizio;
- che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL, secondo criteri da stabilire successivamente all'approvazione della procedura semplificata da parte del Comune;
- che i residui attivi al 31 dicembre 2020, di competenza dell'O.S.L., giusta determina di trasferimento dei residui attivi e passivi n. 3 del 13/06/2022 ammontano ad € 7.441.482,51;
- che a tutt'oggi, malgrado le richieste effettuate con le note citate, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;
- che l'Ente non è in grado al momento di determinare i residui attivi di certa esigibilità di competenza dell'OSL nonché la loro tempistica di riscossione, che comprende anche i residui attivi nascenti da trasferimenti con destinazione vincolata;
- che tutti gli accertamenti tributari per pregresse annualità soggette a regime prescrizione, comunicati a questo OSL, sono stati posti in essere;
- che comunque, la situazione della massa attiva, già riscossa, da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta a tutt'oggi in corso di verifica poiché, pur essendo stata comunicata, essa necessita di approfondimenti istruttori;
- che, in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Serra San Bruno comporta l'impegno a garantire a questa Commissione risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno presunto sopra rilevato;
- che il Comune di Serra San Bruno, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160- può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art.14 del medesimo Decreto;

#### **RITENUTO:**

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

**DATO ATTO** che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;



VISTO il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

alla luce di tutto quanto sopra visto, premesso e considerato

all'unanimità

### DELIBERA

- di **APPROVARE** le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
- di **PROPORRE** all'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno, dotato dei poteri della Giunta Comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di **RICHIEDERE** all'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data della notifica della presente, con l'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie così come sopra determinate e per un importo complessivo di € **3.805.245,38** al netto del fondo di cassa trasferito.
- di **TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Serra San Bruno (VV), per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria dell'O.S.L.:

- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia (VV);
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- Al Sindaco del Comune di Serra San Bruno;
- All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Serra San Bruno (VV).



Il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Emilio Saverio BUDA

Dott.ssa Elisabetta BILOTTA

Il Presidente

Dott.ssa Carla FRAGOMENI

